

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 giugno 1955, n. 62

Bandita di pesca del Rio Spinel (Sprugio), torrente  
Brusago e laghetto delle Buse pag. 227

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 27. Juni 1955, Nr. 62

Fischereigehege im Rio Spinel (Sprugio), Brusago-  
Bach und Buse-See Seite 228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 giugno 1955, n. 63

Scioglimento del Collegio dei revisori dei conti  
della Camera di commercio, industria e agricoltura  
di Bolzano pag. 229

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 27. Juni 1955, Nr. 63

Auflösung des Rechnungsprüfer-Kollegiums der  
Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer Bozen Seite 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 giugno 1955, n. 64

Scioglimento del Collegio dei revisori dei conti  
della Camera di commercio, industria e agricoltura  
di Trento pag. 230

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 27. Juni 1955, Nr. 64

Auflösung des Rechnungsprüfer-Kollegiums der  
Handels-, Industrie- u. Landwirtschaftskammer Trient Seite 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 giugno 1955, Nr. 65

Riduzione della distanza per l'esercizio della pe-  
sca a sensi dell'art. 8 del R. D. 22 novembre 1914,  
n. 1486 pag. 231

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 30. Juni 1955, Nr. 65

Herabsetzung der Entfernung für die Ausübung  
der Fischerei im Sinne des Art. 8 des kgl. Dekretes  
vom 22. November 1914, Nr. 1486 Seite 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
1 luglio 1955, n. 66

Autorizzazione alla pesca del carpione per scopi  
di fecondazione artificiale pag. 232

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES  
vom 1. Juli 1955, Nr. 66

Ermächtigung zur Karpfen-Fischerei für Zwecke  
der künstlichen Befruchtung Seite 233

## LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1955, n. 15

Estensione dell'assegno personale di cui alla leg-  
ge 26 settembre 1954, n. 869, al personale statale in  
servizio presso l'Amministrazione regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge:

### Art. 1

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del de-  
creto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con  
modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869,  
è esteso al personale statale comunque destinato  
presso la Regione Trentino-Alto Adige, che, qualo-  
ra fosse rimasto in servizio nell'Amministrazione  
di provenienza, avrebbe percepito, dal 1 agosto  
1954, l'assegno medesimo.

### Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della pre-  
sente legge si farà fronte con lo stanziamento di  
Lire 900.000.— di cui al cap. 26/bis, istituito con  
il terzo provvedimento di variazione al bilancio di  
previsione per l'esercizio 1954.

### Art. 3

La presente legge avrà effetto dal 1 agosto 1954  
ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua  
pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollet-  
tino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a  
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare  
come legge della Regione.

Trento, 24 giugno 1955.

*Il Presidente della Giunta Regionale*

ODORIZZI

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*

BISIA

REGIONALGESETZ vom. 24. Juni 1955, Nr. 15

Ausdehnung der im Gesetz vom 26. September  
1954, Nr. 869 vorgesehenen persönlichen Zulage  
auf das bei der Regionalverwaltung in Dienst stehende  
staatliche Personal.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES  
verkündet

folgendes Gesetz:

### Art. 1

Die im Art. 4 des Gesetzdekretes vom 31. Juli  
1954, Nr. 533, welches mit Abänderungen in das  
Gesetz vom 26. September 1954, Nr. 869 umge-

wandelt wurde, vorgesehene persönliche Zulage wird auf das zur Region Trentino-Tiroler Etschland abgeordnete staatliche Personal ausgedehnt, das diese Zulage mit Wirkung vom 1. August 1954 erhalten hätte, wenn es bei der Herkunftsverwaltung in Dienst geblieben wäre.

#### Art. 2

Die aus der Anwendung des vorliegenden Gesetzes entstehende Belastung wird durch den Betrag von Lire 900.000.— unter Kap. 26/bis gedeckt, das mit der dritten Abänderungsverfügung zum Bilanzvoranschlag für das Finanzjahr 1954 eingeführt wurde.

#### Art. 3

Das vorliegende Gesetz ist ab 1. August 1954 wirksam und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Das vorliegende Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, am 24. Juni 1955.

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
ODORIZZI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 1955, n. 61

**Approvazione della modifiche apportate allo statuto del Consorzio Atesino di bonifica S. Michele - Sacco.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto il D. M. 8 febbraio 1938, n. 296 con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio Atesino di bonifica S. Michele - Sacco, ai sensi del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la deliberazione in data 11 giugno 1954, con la quale il Consiglio dei delegati ha apportato alcune modifiche al vigente statuto del Consorzio;

Ritenuto che la deliberazione è stata validamente adottata in conformità all'art. 23 dello statuto vigente;

Considerato che tra gli organi del Consorzio, quello di controllo è costituito dal Collegio dei revisori dei conti cui andrebbe pertanto riferita nell'art. 5 lett. e) la relativa menzione;

Ritenuto che nel nuovo testo dell'art. 8 non viene riportata la norma contenuta nel 2° comma dell'art. 8 dello statuto vigente intesa a consentire ai consorziati che non raggiungano il minimo stabilito per avere diritto al voto, di unirsi fino a conseguire detto minimo e delegare uno di essi per rappresentarli in seno all'Assemblea;

Considerato che in conseguenza, sarebbe da conservare nell'art. 11, che sostituisce l'art. 12 vigente, la disposizione concernente, nel 2° comma, la pubblicazione, unitamente alle liste elettorali, di un avviso col quale si invitano i predetti consorziati ad unirsi per essere rappresentati in seno alla Assemblea; tale norma potrebbe invece essere opportunamente conservata nel nuovo testo, rettificando il riferimento al contributo minimo, in quello ora stabilito in Lire 250.—;

Ritenuto che per i vincoli di parentela e affinità che rendono incompatibile di ricoprire contemporaneamente la carica di Consigliere delegato, sarebbe opportuno aggiungere, all'ultimo comma dell'art. 20, dopo il suocero e il genero, « i coniugi, l'adottante, e l'adottato »;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 22 dello statuto vigente concernente la successione, nella carica di consigliere, del rappresentante legale nominato impersonalmente, potrebbe mantenersi in vigore anche nel nuovo art. 21;

Ritenuto che la norma concernente all'art. 27 la durata in carica del Presidente e del Vice Presidente, implicitamente regolata anche dal successivo art. 30, potrebbe essere meglio formulata come segue: « il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili purchè conservino la qualità di delegati »;

Considerato che la composizione, la durata in carica e le attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti possono meglio stabilirsi nell'art. 29 come segue: « il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio dei delegati al di fuori dei propri membri. Quando del Collegio non faccia parte un funzionario designato dall'Assessorato regionale per l'agricoltura, uno dei membri effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non possono essere nominati revisori, o